



**CRESCENDO + (TARIFFA 60022):**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI DEPOSITATI PRESSO LO STUDIO DEL DOTT. GUIDO CORRADI, NOTAIO IN REGGIO EMILIA IN DATA 23/01/2004, REPERTORIO N. 82672, RACCOLTA N. 15542.**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art.1 Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

**Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità)**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

**Art.3 Diritto di recesso del Contraente**

In caso di contratti di durata superiori a sei mesi, il Contraente può esercitare il recesso, a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi alla sede della Società entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione della sua proposta di assicurazione, accettazione che si manifesta mediante le modalità previste nelle condizioni di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto, al netto della quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, delle eventuali imposte dovute e delle spese sostenute per l'emissione del contratto espressamente quantificate nella proposta.

**Art.4 Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti colposi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

**Art.5 Pagamento del premio**

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

**Art.6 Beneficiari**

Il Contraente designa i beneficiari e può in ogni momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente o il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

La designazione di beneficio e sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatta per testamento.

**Art.7 Riscatto**

Il contraente può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle condizioni di assicurazione).

**Art.8 Cessione pegno e vincolo**

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

**Art. 9 Tasse ed imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Definizioni

- 1.1 AZURITALIA VITA S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia);  
Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992.  
Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.
- 1.2 Contraente: colui che stipula il contratto con Azuritalia, si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.
- 1.3 Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 1.4 Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.
- 1.5 Polizza: è il documento probatorio del contratto di assicurazione.
- 1.6 Proposta di assicurazione: è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegati tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento dei Fondi Interni, Nota Informativa).
- 1.7 Primo premio: è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.
- 1.8 Premi aggiuntivi: sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.
- 1.9 Premio attribuito al contratto: è il "Primo premio" ovvero i "Premi aggiuntivi" al netto dei "costi di emissione" definiti al successivo art. 9.1. Il "Premio attribuito al contratto" può essere destinato da parte del Contraente ad uno o più Fondi Interni.
- 1.10 Premio investito: è il "Premio attribuito al contratto" al netto delle "commissioni sui premi", definite al successivo art. 9.2. Per effetto di quanto previsto al precedente art.1.9, tale premio è attribuito ad uno o più Fondi Interni.
- 1.11 Fondo Interno: è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia ovvero, tramite apposita delega gestionale, da soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi. Le caratteristiche dei Fondi Interni attualmente istituiti sono indicate nell'apposito "Regolamento dei Fondi Interni" (di seguito più brevemente definito Regolamento).
- 1.12 Arbitraggio: è l'operazione con la quale il Contraente disinveste un certo numero di quote da uno o più Fondi Interni per reinvestirne il controvalore, al netto dei "costi di arbitraggio" definiti al successivo art. 9.3, in un altro ovvero più Fondi Interni.
- 1.13 Fondo o Fondi di uscita: il Fondo o i Fondi Interni interessati dall'operazione di disinvestimento per arbitraggio.
- 1.14 Fondo o Fondi di entrata: il Fondo o i Fondi Interni interessati dall'operazione di investimento per arbitraggio.
- 1.15 Versamento potenziale: è l'importo che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, dichiara di voler conferire, a fronte della prestazione assicurata prevista dal contratto, nel corso della durata dello stesso mediante il pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi".
- 1.16 Classe di versamento potenziale: è quella, tra le cinque definite al successivo art.9.2., attribuita al contratto sulla base del "Versamento potenziale". La sua attribuzione determina in modo univoco la misura percentuale delle "Commissioni sui premi" applicabili al "Premio attribuito al contratto" al fine di determinare il "Premio investito".

### Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto è una assicurazione unit-linked di tipo misto "non previdenziale" a premi liberi, che a fronte del pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede la liquidazione di un capitale nel corso della durata contrattuale, in caso di decesso dell'Assicurato, ovvero alla scadenza prefissata nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale scadenza; l'ammontare di detti capitali è calcolato in base a quanto previsto agli artt. 12 e 14 delle presenti Condizioni di assicurazione. Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto secondo le modalità previste all'art.13 delle presenti Condizioni di assicurazione. L'ammontare del capitale liquidabile a scadenza, ovvero per decesso dell'Assicurato, ovvero per riscatto totale, dipende dal numero delle quote attribuite al contratto e dal valore unitario della quota dei corrispondenti Fondi Interni.

Il valore unitario della quota di ogni Fondo Interno dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno stesso è investito.

Il presente contratto comporta pertanto rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle variazioni del valore delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei Fondi Interni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote; per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungeranno i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio. In particolare Azuritalia non copre il rischio di mancato rimborso e/o perdita di valore, totale o parziale, delle attività finanziarie acquistate per la gestione dei Fondi Interni; tale rischio rimane a totale carico del Contraente.

**Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto, in caso di liquidazione del contratto per scadenza ovvero per esercizio del diritto di riscatto ovvero per decesso dell'Assicurato, le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.**

I premi al netto dei "costi di emissione" e delle "commissioni sui premi" come definiti ai successivi artt. 9.1 e 9.2, vengono investiti secondo le modalità previste al successivo art.5.

### Art. 3 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della proposta di assicurazione; le Condizioni Generali, le presenti Condizioni di Assicurazione, la Nota Informativa ed il Regolamento, già consegnati al Contraente si intendono integralmente conosciuti ed accettati dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che per Azuritalia la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di calcolo, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:

- Azuritalia abbia ricevuto la proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
- Azuritalia abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento di seguito elencati indicati nella proposta di assicurazione:
  - bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto ad Azuritalia dalla banca ordinante
  - assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

### Art. 4 - Durata del contratto e premi.

Il presente contratto ha durata di anni 4, fatta salva la possibilità di prolungamento della durata contrattuale prevista al successivo art. 10 delle presenti Condizioni di assicurazione. All'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'età dell'Assicurato non potrà essere superiore a 85 anni. L'importo del "Primo premio" deve essere di almeno 15.000,00 Euro. L'importo dei "Premi aggiuntivi" deve essere di almeno 5.000,00 Euro.

### Art. 5 - Scelta dei Fondi Interni e regole di attribuzione delle quote al contratto.

Sia al momento della sottoscrizione della proposta, sia nel caso di conferimento di "Premi aggiuntivi", il Contraente fornisce le seguenti indicazioni:

- Fondo Interno ovvero Fondi Interni nei quali investire il "Primo premio" ovvero i "Premi aggiuntivi";
  - ammontare del "Premio attribuito al contratto" destinato a ciascuno dei Fondi Interni prescelti.
- Il numero delle quote attribuite al contratto viene ottenuto, dividendo l'ammontare del "Premio investito" destinato a ciascuno dei Fondi Interni prescelti, per il corrispondente valore unitario della quota.

I valori unitari delle quote dei Fondi Interni utilizzati per il calcolo di cui al paragrafo precedente sono:

- nel caso di "Primo premio" quelli del giorno di decorrenza del contratto;
- nel caso di "Premi aggiuntivi", quelli relativi al giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui Azuritalia ha ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

#### Art. 6 - Arbitraggio

Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote attribuite ad uno o più Fondi di uscita verso uno o più Fondi di entrata. Per tale operazione Azuritalia trattiene i "costi di arbitraggio" previsti all'art.9.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione e provvederà a disinvestire le quote dai Fondi di uscita e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti costi di arbitraggio, in quote dei Fondi di entrata secondo quanto disposto dal Contraente. A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote del giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di arbitraggio firmata dal Contraente. Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

#### Art. 7 - Informativa al Contraente

A seguito dell'attribuzione di quote al contratto, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- nel solo caso di "Primo Premio", numero di proposta;
- numero di polizza;
- importo del "Primo premio" ovvero dei "Premi aggiuntivi";
- importo del "Premio investito" relativo a ciascun Fondo Interno scelto dal Contraente;
- data di decorrenza della polizza;
- data di scadenza della polizza;
- "giorno di calcolo" nel quale sono state attribuite le quote al contratto;
- numero di quote attribuite e relativo valore unitario per ciascuno dei Fondi Interni scelti dal Contraente;
- nel solo caso di "Primo Premio" data di ricevimento della proposta di assicurazione e data di incasso del premio;
- nel solo caso di "Premi Aggiuntivi" data di incasso di tali premi.

Azuritalia invierà annualmente al Contraente un estratto conto del contratto, riferito all'ultimo anno trascorso, contenente le seguenti informazioni:

- numero delle quote assegnate al contratto ad inizio anno e relativo controvalore per ciascun Fondo Interno;
- dettaglio dei premi versati ("Primo premio"/"Premi aggiuntivi"), del "Premio investito", del numero e del relativo controvalore delle quote assegnate, per ciascuno dei Fondi Interni oggetto dell'investimento;
- dettaglio dei riscatti parziali, numero e relativo controvalore delle quote disinvestite;
- dettaglio degli arbitraggi, numero e controvalore delle quote disinvestite, numero delle quote derivanti dal reinvestimento del controvalore in uscita;
- numero delle quote assegnate al contratto a fine anno e relativo controvalore per ciascun Fondo Interno.

E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il controvalore del proprio contratto in qualsiasi altro momento.

#### Art. 8 - Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 3 "Conclusione e decorrenza del contratto" delle presenti Condizioni di Assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi") corretta della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso ed il cumulo dei "Premi investiti".

Il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario della quota.

Il valore unitario della quota dei Fondi Interni utilizzato per il calcolo del controvalore del contratto di cui al paragrafo precedente è quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo alla medesima data di notifica di recesso.

Nel caso in cui la notifica del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi". Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente; rimarrà a suo esclusivo carico il "rischio finanziario" tra la data di decorrenza e quella di effetto della notifica di recesso.

#### Art. 9 - Costi a carico del Contraente

##### 9.1 costi di emissione

Tali costi, prelevati dal "Primo premio" e da ciascuno dei "Premi aggiuntivi", ammontano a 15,00 Euro.

##### 9.2 commissioni sui premi

Tali commissioni sono prelevate da ciascun "Premio attribuito al contratto", applicando al medesimo l'aliquota indicata nella sottostante tabella, in corrispondenza dell'ammontare del "Primo Premio" ovvero del "Premio aggiuntivo", e della "Classe di versamento potenziale" cui risulta assegnato il contratto.

Ammontare del "Primo Premio" o dei "Premi Aggiuntivi"	Classe di "Versamento Potenziale"				
	A	B	C	D	E
Da 5.000,00 fino a 10.000,00 Euro	4,00%	2,00%	1,00%	0,50%	0%
Da 10.000,01 fino a 25.000,00 Euro	3,50%	1,75%	1,00%	0,50%	0%
Da 25.000,01 fino a 45.000,00 Euro	3,00%	1,50%	0,75%	0,50%	0%
Oltre 45.000,00 Euro	2,50%	1,25%	0,75%	0,50%	0%

Le classi di "Versamento Potenziale" sono definite nel seguente modo:

- Classe A: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" inferiore a 50.000,00 Euro  
Classe B: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 50.000,00 Euro ma inferiore a 150.000,00 Euro  
Classe C: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 150.000,00 Euro ma inferiore a 300.000,00 Euro  
Classe D: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 300.000,00 Euro ma inferiore a 500.000,00 Euro  
Classe E: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 500.000,00 Euro

**La classe di "Versamento Potenziale" viene determinata all'atto di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e non può più essere modificata.**

#### 9.3 costi di arbitraggio

Tali costi sono uguali a 0,50 euro per ciascuna operazione e sono prelevati dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote dai Fondi di uscita, al momento della loro conversione in quote dei Fondi di entrata.

#### 9.4 costi di riscatto totale e parziale

Tali costi sono prelevati dall'ammontare dovuto in caso di riscatto totale o parziale, calcolato sulla base di quanto previsto al successivo art.13, e sono pari a 15,00 Euro.

9.5 per i costi relativi la gestione dei Fondi Interni si rinvia all'art.5 "Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni" del Regolamento.

### **Art. 10 - Prolungamento della durata contrattuale**

Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, e in mancanza di diversa comunicazione scritta da parte del Contraente ovvero di Azuritalia, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi ad Azuritalia, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Azuritalia non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

E' comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.13 delle presenti Condizioni di assicurazione.

### **Art. 11 - Liquidazioni**

Per tutti i pagamenti di Azuritalia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Azuritalia per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

#### 11.1 scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Azuritalia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

#### 11.2 decesso Assicurato

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
- se il Contraente ha lasciato testamento;
- se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
- l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
- l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Azuritalia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

#### 11.3 riscatto totale e parziale

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato il numero delle quote ed i rispettivi Fondi Interni oggetto del suddetto riscatto parziale.

### **Art. 12 - Capitale liquidabile in caso di morte**

12.1 In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale ovvero durante il "prolungamento", Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data nella quale Azuritalia ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

12.2 Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

12.3 Azuritalia liquiderà inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi investiti sul contratto, considerato al netto della parte degli stessi eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il controvalore del contratto come definito al precedente art.12.2.



Tale integrazione verrà comunque riconosciuta da Azuritalia entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

<u>Anni compiuti dall'Assicurato al decesso</u>	<u>Importo massimo dell'integrazione riconosciuta da Azuritalia</u>
Fino a 50	2.000,00 euro
Tra 51 e 70	1.500,00 euro
Oltre 70	1.000,00 euro

12.4 Nel caso di decesso di un Assicurato sulla cui vita siano stati stipulati più contratti della presente assicurazione, e qualora il Contraente e l'Assicurato siano la medesima persona fisica, il limite massimo di integrazione sarà applicato sull'insieme dei contratti per i quali la differenza di cui al precedente art.12.3 risulti positiva, che solo al fine dell'applicazione di detto limite massimo verranno quindi considerati come un unico contratto.

In tale caso, ove l'integrazione liquidabile da Azuritalia sia quella massima prevista in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, la medesima verrà ripartita tra tali contratti proporzionalmente al numero di quote attribuite a ciascuno di essi.

12.5 Azuritalia provvederà a liquidare contestualmente, secondo le modalità previste ai precedenti articoli, tutti i contratti aventi come Assicurato la medesima persona fisica.

12.6 Il giorno di calcolo e di riferimento, di cui ai precedenti articoli, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

**Azuritalia non garantisce alcun rendimento minimo nè alcun capitale minimo.**

### **Art. 13 - Capitale liquidabile in caso di riscatto totale o parziale**

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti come definita all'art. 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Nel caso di riscatto totale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei costi indicati all'art.9.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto, moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

Nel caso di riscatto parziale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento, al netto dei costi indicati all'art.9.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.

Viene espressamente convenuto che il riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 15.000,00 Euro.

In considerazione, tra l'altro

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del fondo su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
  - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
  - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
  - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale o parziale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

### **Art. 14 - Capitale liquidabile alla scadenza contrattuale**

Alla scadenza del contratto originaria o "prolungata", in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale ovvero un ulteriore prolungamento automatico della durata, Azuritalia liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto, alla data della scadenza contrattuale.

Tale controvalore è ottenuto, moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo alla data della scadenza contrattuale.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per scadenza contrattuale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

In considerazione, tra l'altro

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del fondo su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
  - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
  - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
  - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

**In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Azuritalia alla scadenza originaria ed alle eventuali scadenze successive, è il Contraente stesso.**

### **Art. 15 - Chiusura e liquidazione di un Fondo Interno**

#### 15.1 Chiusura di un Fondo Interno

Azuritalia può deliberare la chiusura di uno o più Fondi Interni con un preavviso di tre mesi, e di conseguenza non accetterà ulteriori nuove sottoscrizioni e/o versamenti.

La delibera conterrà il motivo che ha portato alla chiusura del Fondo Interno e la data di effetto.

La delibera verrà pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano economico a tiratura nazionale.

In tal caso Azuritalia si impegna comunque a garantire l'esistenza di Fondi Interni aventi il medesimo profilo di rischio di quelli posti in chiusura.

A seguito della chiusura di un Fondo Interno non potranno quindi essere attribuite ulteriori quote, ma esso rimarrà in essere fino alla sua liquidazione o fino a quando l'ultima quota non sarà liquidata; inoltre il Contraente potrà, limitatamente alle quote del Fondo Interno posto in chiusura, effettuare l'arbitraggio delle stesse verso uno o più altri Fondi Interni senza che siano applicati i "costi di arbitraggio" previsti all'art.9.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

#### 15.2 Liquidazione di un Fondo Interno

Azuritalia può in presenza di giusta causa motivata rinunciare all'attività di gestione di un Fondo Interno ponendolo in liquidazione con un preavviso di almeno tre mesi.

A seguito della liquidazione di un Fondo Interno, Azuritalia liquiderà tutti gli investimenti e le attività del Fondo Interno medesimo.

In tale caso il Contraente potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

- Effettuare il riscatto parziale delle quote attribuite al Fondo Interno posto in liquidazione senza che vengano applicati i costi previsti all'art. 9.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- Richiedere l'arbitraggio delle quote attribuite al Fondo Interno posto in liquidazione verso uno o più altri Fondi Interni senza che vengano applicati i costi di arbitraggio previsti all'art. 9.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

In mancanza di disposizioni da parte del Contraente relative alla scelta dell'opzione di cui al paragrafo precedente, Azuritalia, a seguito della liquidazione degli attivi del Fondo Interno posto in liquidazione, provvederà ad investire il controvalore delle quote su di un Fondo Interno avente lo stesso profilo di rischio, dandone comunicazione tempestivamente al Contraente medesimo, fra quelli disponibili a tale data senza addebitare alcun onere aggiuntivo. Laddove il Contraente entro 30 giorni dall'invio di tale comunicazione decida di effettuare un arbitraggio su altri Fondi Interni ovvero esercitare il diritto di riscatto parziale, limitatamente alle quote attribuite automaticamente da Azuritalia, per tale operazione non verrà addebitato alcun costo.

#### **Art. 16 - Imposte e Tasse.**

Imposte e tasse, presenti e future, relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

#### **Art. 17 - Beneficiari della prestazione**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad Azuritalia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Azuritalia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto ad Azuritalia o disposte per testamento.

#### **Art. 18 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

#### **Art. 19- Modalità pagamento premi**

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante assegno circolare, postale o bancario intestato a Azuritalia Vita S.p.A., con clausola di non trasferibilità;
- ovvero mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti Istituti bancari:
- Credito Emiliano sul conto corrente n. 046/010/010000099600 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A.;
- Banca Euromobiliare sul conto corrente n. 835/010/01000000154 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A.;
- Banca del Garda sul conto corrente n. 862/010/010000013846 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A..

In ogni caso gli assegni si intendono acquisiti "salvo buon fine". In caso di mancato incasso a qualunque titolo, Azuritalia, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il "Primo premio" ovvero il "Premio aggiuntivo" mediante bonifico bancario, provvederà a liquidare le quote attribuite al contratto a seguito di tale pagamento: è fatta salva la possibilità per Azuritalia di esperire tutte le azioni legali consentite per il recupero di eventuali danni. Nel caso in cui l'assegno impagato sia riferito al pagamento del "Primo premio", il contratto si intenderà privo di efficacia dalla data di sottoscrizione della proposta.

#### **Art. 20 - Norme Finali**

20.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

20.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

20.3 Azuritalia in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall'art. 13 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso dei sei mesi dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 3 delle presenti Condizioni di assicurazione.

#### **Art. 21 - Legge applicabile**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

Reggio Emilia, gennaio 2004

## REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ("CRESCENDO +")

### Art.1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito piu' brevemente definita Azuritalia) compagnia di assicurazione partecipata dal Gruppo Credito Emiliano e dal Gruppo Assicurativo Francese Azur-GMF, ha istituito i seguenti Fondi Interni:

- "Crescendo + base"
- "Crescendo + azione"
- "Crescendo + flessibilità"

Ciascun Fondo Interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Azuritalia e da quello dei partecipanti.

I proventi derivanti dalla gestione di ogni Fondo Interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo Interno medesimo, che si configura quindi come "fondo ad accumulazione".

I Fondi Interni sono suddivisi in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Con l'attribuzione delle quote al contratto non si intende conferito, nè in capo al Contraente nè agli aventi diritto alle prestazioni della polizza, alcun diritto sulle quote stesse, sui Fondi Interni o sugli investimenti operati dai medesimi.

Ad ognuno dei Fondi Interni corrisponde una diversa politica di investimento indicata agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3 del presente Regolamento dei Fondi Interni.

### Art.2 - Destinazione dei versamenti

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, destina i premi versati in uno o più Fondi Interni tra quelli istituiti da Azuritalia.

Il patrimonio dei Fondi Interni viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall' "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo" (ISVAP).

### Art.3 - Obiettivi e caratteristiche dei Fondi Interni

#### 3.1 Fondo Interno "Crescendo + base"

Il Fondo ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito con un profilo di rischio basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di breve - medio periodo. Al tal fine e con un adeguato livello di diversificazione viene perseguita una strategia di investimento orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P), ferma restando la possibilità di investire una quota non superiore al 15% del patrimonio del Fondo, nel rispetto della legislazione vigente, in analoghi strumenti finanziari aventi rating più bassi.

Non sono pertanto ammessi strumenti finanziari di natura azionaria.

Nell'attuazione di tale politica di investimento gli strumenti finanziari obbligazionari potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio; quest'ultimo avrà una "duration finanziaria" (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) compresa tra 0,5 e 4 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari obbligazionari esteri, verrà posta particolare attenzione agli emittenti dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Giappone. Il patrimonio sarà investito in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera detenuti nel Fondo Interno e privi di copertura dal rischio di cambio non potranno eccedere il 10% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo, senza alterarne il profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di:

- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- realizzare le politiche di investimento sopra indicate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF).

Azuritalia puo', nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

#### 3.2 Fondo Interno "Crescendo + azione"

Il Fondo ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio alto e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio - lungo periodo. A tal fine, e con un adeguato livello di diversificazione, viene perseguita una strategia di investimento prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria emessi da soggetti pubblici e privati; in particolare tali investimenti saranno prevalentemente effettuati sui mercati azionari internazionali, con particolare attenzione per quelli di Stati Uniti, Canada, Giappone ed Europa, senza privilegiare specifici settori economici.

Nell'attuazione di tale politica di investimento gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria potranno rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.

Con riferimento agli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, gli investimenti verranno orientati su obbligazioni pubbliche e private, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P), non escludendo comunque la possibilità nel rispetto della legislazione vigente di acquistare analoghi strumenti finanziari aventi rating più basso, con una "duration finanziaria" del portafoglio (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) compresa tra 0,5 e 5 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore. Il patrimonio sarà investito in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera: gli strumenti finanziari espressi in valuta estera detenuti nel Fondo Interno e privi di copertura dal rischio di cambio potranno rappresentare anche il 100% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché in attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo senza alterarne il profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di:

- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- realizzare le politiche di investimento sopra indicate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF).

Azuritalia puo', nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

### 3.3 Fondo Interno "Crescendo + flessibilità"

Il Fondo ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio medio - alto e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo. Il Fondo comunque persegue come obiettivo il contenimento, entro limiti predefiniti, del rischio di perdita di valore degli investimenti, attraverso l'utilizzo di tecniche di gestione adeguate. A questo scopo verranno adottate metodologie matematiche e statistiche aventi l'obiettivo di mantenere un livello di protezione adeguato degli investimenti, indipendentemente dal momento dell'attribuzione di quote del Fondo medesimo.

La partecipazione da parte del Fondo ai rialzi del mercato azionario sarà inferiore al 100%, in considerazione dell'utilizzo di metodologie quantitative di controllo del rischio.

Nell'attuazione di tale politica di investimento sia gli strumenti finanziari di natura azionaria sia gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio del Fondo.

Con riferimento agli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, gli investimenti verranno orientati su obbligazioni emesse da soggetti pubblici e privati negoziate presso i mercati regolamentati aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P) ferma restando la possibilità di investire una quota non superiore al 15% del patrimonio del Fondo, nel rispetto della legislazione vigente, in analoghi strumenti finanziari aventi rating più bassi.

La "duration finanziaria" del portafoglio investito in tali strumenti (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) sarà compresa tra 0,5 e 5 anni, sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore.

Con riferimento agli strumenti finanziari di natura azionaria gli investimenti verranno orientati su azioni emesse da soggetti pubblici e privati; in particolare tali investimenti saranno prevalentemente effettuati sui mercati azionari internazionali, con particolare attenzione per quelli di Stati Uniti, Canada, Giappone ed Europa, senza privilegiare specifici settori economici.

Il patrimonio sarà investito in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera: gli strumenti finanziari espressi in valuta estera detenuti nel Fondo Interno e privi di copertura dal rischio di cambio potranno rappresentare anche il 100% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo senza alterarne il profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di:

- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- realizzare le politiche di investimento sopra indicate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF).

Azuritalia può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

### Art.4 - Revisione contabile

Il "Rendiconto annuale sulla gestione" predisposto per ciascuno dei Fondi Interni, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento dei Fondi Interni, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi Interni nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi Interni alla fine di ogni esercizio.

### Art.5 - Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi interni le seguenti spese:

Tipologia	Importo percentuale annuo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Commissione di gestione	"Crescendo + base": 0,30% "Crescendo + azione": 1,00% "Crescendo + flessibilità": classe di attività A: 0,30% "Crescendo + flessibilità": classe di attività B: 1,60%	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese di certificazione	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese di pubblicazione	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Interessi passivi	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza	non predeterminato	non predeterminato	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno

Ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Si precisa che fino al 31 dicembre 2004 le "Spese di certificazione" e le "Spese di pubblicazione" saranno a carico di Azuritalia.

Gli attivi del Fondo "Crescendo + flessibilità" compresi nella classe di attività A sono esclusivamente quelli di seguito indicati:

- Titoli di debito di emittenti pubblici e privati italiani ed esteri;
- Disponibilità liquide.

Tutti gli altri attivi del Fondo "Crescendo + flessibilità" sono ricompresi nella classe di attività B.

Per ogni Fondo Interno, le commissioni di gestione sono calcolate quotidianamente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo Interno stesso con periodicità mensile.

Si evidenzia infine che sui Fondi Interni possono gravare "commissioni di gestione indirette" su attività oggetto di investimento.

Alla data di redazione del presente Regolamento dei Fondi Interni, le "commissioni di gestione indirette" massime (comprehensive di eventuali commissioni di overperformance) relative ai Fondi Interni, risultano essere pari al 3,30% annuo.

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà di Azuritalia, tali "commissioni di gestione indirette" venissero sensibilmente aumentate, ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti con la possibilità per gli stessi di recedere dal contratto, senza che venga applicato alcun costo per l'esercizio di tale diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sono a carico di Azuritalia le altre spese che quindi non gravano sul patrimonio dei Fondi Interni.

#### Art.6 - Criteri di valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno è la risultante della valorizzazione a prezzi correnti delle attività nette del Fondo Interno stesso, tenuto conto della quota parte degli oneri maturati di diretta pertinenza.

La posizione netta delle attività si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dal controvalore delle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo Interno, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio indicativi accertati dalla BCE (Banca Centrale Europea) il giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da quest'ultima non accertati, sulla base dei tassi di cambio rilevati nella medesima giornata sui mercati di contribuzione di rilevanza e significatività internazionale.

Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'ISVAP.

Per la determinazione dei prezzi da applicare alle quantità come sopra individuate, si applicano i seguenti criteri di valutazione:

1) STRUMENTI FINANZIARI (compresi strumenti finanziari derivati)

• **Quotati:** il prezzo è quello di chiusura così come determinato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari quotati che risultano:

a) individualmente sospesi dalle negoziazioni;

b) caratterizzati da prezzi scarsamente significativi a causa di volumi di negoziazione poco rilevanti e/o ridotta frequenza degli scambi; sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati.

• **Non quotati:** il prezzo è determinato svalutando ovvero rivalutando il costo di acquisto in base al presumibile valore di realizzo sul mercato.

2) QUOTE O AZIONI DI OICR

Il prezzo è determinato sulla base dell'ultimo valore pubblicato.

In caso di prolungata assenza di valori pubblicati il prezzo sarà determinato sulla base del presumibile valore di realizzo.

3) STRUMENTI MONETARI ED ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI

• I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse;

• Per le operazioni di pronti contro termine (ed assimilabili) si provvede a distribuire la differenza tra prezzo a pronti e quello a termine proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto;

• Le disponibilità liquide e le posizioni debitorie sono valutate al loro valore nominale.

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non sono riconosciuti al Fondo.

#### Art.7 - Criteri di determinazione del valore unitario delle quote

7.1 Per ogni Fondo Interno, Azuritalia calcola settimanalmente ogni martedì, nel così detto "giorno di calcolo", il valore unitario della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al lunedì di ogni settimana che viene pertanto definito come "giorno di riferimento".

Nel caso in cui il lunedì (giorno di riferimento settimanale) sia festivo, Azuritalia, solo per quella settimana, considererà come giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo; in tal caso il giorno di calcolo sarà il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

In considerazione, tra l'altro:

• della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo Interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;

• di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti;

• delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie "strutturate" utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;

• in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo Interno;

Azuritalia potrà, e ciò nell'esclusivo interesse dei contraenti, posticipare il "giorno di riferimento" e dunque il giorno di calcolo nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo Interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

7.2 Il calcolo di cui al precedente art.7.1 non verrà effettuato nei giorni festivi ma il primo giorno lavorativo seguente.

7.3 Nei primi 15 giorni di operatività di ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota è fissato in 10,00 Euro.

7.4 Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno è calcolato con le modalità indicate all'art.6 del presente Regolamento.

7.5 Azuritalia sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. Al cessare di tali situazioni, Azuritalia si adopererà per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione.

Azuritalia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

7.6 Il valore unitario della quota di ogni Fondo Interno è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo.

Ove per cause di forza maggiore non fosse più possibile procedere alla pubblicazione del valore unitario della quota sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", Azuritalia ne darà comunicazione mediante avviso su almeno due quotidiani a livello nazionale, evidenziando inoltre il nome del nuovo quotidiano utilizzato per la pubblicazione del valore unitario della quota.

#### Art.8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento dei Fondi Interni recepirà eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'introduzione di nuove normative primarie o secondarie ovvero in caso di modifica dei criteri gestionali con l'esclusione di quelli meno favorevoli per i Contraenti.

Azuritalia comunicherà tali modifiche ai Contraenti in sede di invio della rendicontazione annuale.

#### Art.9 - Chiusura e liquidazione di un Fondo Interno

Per le norme riguardanti la chiusura e la liquidazione dei Fondi Interni, si rimanda a quanto previsto dai relativi articoli delle Condizioni di assicurazione.

Reggio Emilia, gennaio 2004



**NOTA INFORMATIVA di Crescendo + (tariffa 60022)**  
**Assicurazione di tipo misto a premi liberi**  
**(polizza non previdenziale)**

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. **L'informativa pre-contrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).**

**La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap.**

**Art. 1 - Definizioni**

**Contraente:** colui che stipula il contratto con Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia), si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

**Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

**Beneficiari:** i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

**Polizza:** è il documento probatorio del contratto di assicurazione.

**Proposta di assicurazione:** è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegate tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento dei Fondi Interni, Nota Informativa).

**Primo premio:** è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.

**Premi aggiuntivi:** sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.

**Premio attribuito al contratto:** è il "Primo premio" ovvero i "Premi aggiuntivi" al netto dei "costi di emissione" definiti al successivo art.7.1.1. Il "Premio attribuito al contratto" può essere destinato da parte del Contraente ad uno ovvero più Fondi Interni.

**Premio investito:** è il "Premio attribuito al contratto" al netto delle "commissioni sui premi", definite al successivo art.7.1.2. Per effetto di quanto previsto al precedente paragrafo, tale premio è attribuito ad uno ovvero più Fondi Interni.

**Fondo Interno:** è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia ovvero, tramite apposita delega gestionale, da soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi. Le caratteristiche dei Fondi Interni attualmente istituiti sono indicate nell'apposito "Regolamento dei Fondi Interni" (di seguito più brevemente definito Regolamento).

**Arbitraggio:** è l'operazione con la quale il Contraente disinveste un certo numero di quote da uno o più Fondi Interni per reinvestirne il controvalore, al netto dei "costi di arbitraggio" definiti al successivo art.7.1.3, in un altro ovvero più Fondi Interni.

**Fondo o Fondi di uscita:** il Fondo o i Fondi Interni interessati dall'operazione di disinvestimento per arbitraggio.

**Fondo o Fondi di entrata:** il Fondo o i Fondi Interni interessati dall'operazione di investimento per arbitraggio.

**Versamento potenziale:** è l'importo che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, dichiara di voler conferire, a fronte della prestazione assicurata prevista dal contratto, nel corso della durata dello stesso mediante il pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi";

**Classe di versamento potenziale:** è quella, tra le cinque definite al successivo art.7.1.2, attribuita al contratto sulla base del "Versamento Potenziale". La sua attribuzione determina in modo univoco la misura percentuale delle "Commissioni sui premi" applicabili al "Premio attribuito al contratto" al fine di determinare il "Premio investito".

**SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

**Art. 2 - Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo**

AZURITALIA VITA S.p.A

Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992. Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.

**SEZIONE B: AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE**

**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

**Art. 3 - Avvertenze per il contraente**

Il presente contratto è una assicurazione unit-linked di tipo misto "non previdenziale" a premi liberi, che a fronte del pagamento del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede la liquidazione di un capitale nel corso della durata contrattuale, in caso di decesso dell'Assicurato, ovvero alla scadenza prefissata nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale scadenza; l'ammontare di detti capitali è calcolato in base a quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.3 della presente Nota Informativa.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto secondo le modalità previste all'art. 4.2 della presente Nota Informativa.

L'ammontare del capitale liquidabile a scadenza, ovvero per decesso dell'Assicurato, ovvero per riscatto totale, dipende dal numero delle quote attribuite al contratto e dal valore unitario della quota dei corrispondenti Fondi Interni.

Il valore unitario della quota di ogni Fondo Interno dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno stesso è investito.

**Il presente contratto comporta pertanto rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle variazioni del valore delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei Fondi Interni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote; per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungeranno i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.**

In particolare Azuritalia non copre il rischio di mancato rimborso e/o perdita di valore, totale o parziale, delle attività finanziarie acquistate per la gestione dei Fondi Interni; tale rischio rimane a totale carico del Contraente.

**Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto, in caso di liquidazione del contratto per scadenza ovvero per esercizio del diritto di riscatto ovvero per decesso dell'Assicurato, le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.**

Si suggerisce pertanto al Contraente di valutare con particolare attenzione:

- prima della firma del contratto, l'impegno che si sta assumendo, sia in termini di importo del premio sia di profilo di rischio associato al Fondo Interno o ai Fondi Interni prescelti;
- le conseguenze, potenzialmente negative, che potrebbe comportare il riscatto del contratto, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso Azuritalia o presso un'altra società.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni da questo previste si fa rimando alla seguente SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

## SEZIONE C: INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Art.4 - Prestazioni assicurative

#### 4.1 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale ovvero durante il "prolungamento", Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data nella quale Azuritalia ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Azuritalia liquiderà inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi investiti sul contratto, considerato al netto della parte degli stessi eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il controvalore del contratto come definito al precedente paragrafo.

Tale integrazione verrà comunque riconosciuta da Azuritalia entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

<u>Anni compiuti dall'Assicurato al decesso</u>	<u>Importo massimo dell'integrazione riconosciuta da Azuritalia</u>
Fino a 50	2.000,00 euro
Tra 51 e 70	1.500,00 euro
Oltre 70	1.000,00 euro

Nel caso di decesso di un Assicurato sulla cui vita siano stati stipulati più contratti della presente assicurazione, e qualora il Contraente e l'Assicurato siano la medesima persona fisica, il limite massimo di integrazione sarà applicato sull'insieme dei contratti per i quali la differenza di cui al precedente paragrafo risulti positiva, che solo al fine dell'applicazione di detto limite massimo verranno quindi considerati come un unico contratto.

In tale caso, ove l'integrazione liquidabile da Azuritalia sia quella massima prevista in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, la medesima verrà ripartita tra tali contratti proporzionalmente al numero di quote attribuite a ciascuno di essi.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Azuritalia provvederà a liquidare contestualmente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi, tutti i contratti aventi come Assicurato la medesima persona fisica.

Il giorno di calcolo e di riferimento, di cui ai precedenti paragrafi, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

**Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati dal Contraente sul contratto. Conseguentemente il capitale complessivo liquidabile agli aventi diritto potrà essere inferiore al totale dei premi versati.**

#### 4.2 Prestazione in caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti come definita all'art. 5 della presente Nota Informativa, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Nel caso di riscatto totale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto, alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei costi determinati all'art.7.1.4 della presente Nota Informativa.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto, moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

I valori unitari delle quote dei Fondi Interni utilizzati per il calcolo di cui al paragrafo precedente, saranno pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo mercoledì successivo al giorno di riferimento utilizzato per il calcolo delle quote e saranno al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Nel caso di riscatto parziale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento, al netto dei costi determinati all'art.7.1.4 della presente Nota Informativa.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.

Il diritto al riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 15.000,00 Euro.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale o parziale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

Infine per ciò che concerne il diritto al riscatto totale ovvero al riscatto parziale, in considerazione, tra l'altro

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio di ogni Fondo Interno su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
  - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti.
  - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
  - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

**Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.**

#### 4.3 Prestazione alla scadenza contrattuale

Alla scadenza del contratto originaria o "prolungata", in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale ovvero un ulteriore prolungamento automatico della durata, Azuritalia liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto, alla data della scadenza contrattuale.

Tale controvalore è ottenuto, moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo alla data della scadenza contrattuale.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per scadenza contrattuale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

In considerazione, tra l'altro

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del fondo su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
  - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
  - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
  - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

**In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Azuritalia alla scadenza originaria ed alle eventuali scadenze successive, è il Contraente stesso.**

**Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.**

#### 4.4 Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni

Le prestazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 4.2 e 4.3 sono collegate al valore unitario delle quote dei Fondi Interni istituiti da Azuritalia: infatti, i premi versati sul contratto vengono

investiti, secondo quanto previsto all'art.5 delle Condizioni di assicurazione "Scelta dei Fondi Interni e regole di attribuzione delle quote al contratto", in uno o più Fondi Interni, ognuno dei quali possiede specifiche caratteristiche, obiettivi e profili di rischio.  
In particolare i Fondi Interni istituiti da Azuritalia alla data di redazione della presente Nota Informativa sono i seguenti:

#### 4.4.1 Fondo Interno Crescendo + base

Il Fondo Interno ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito con un profilo di rischio basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di breve medio periodo.

In coerenza con tali obiettivi la politica di investimento sarà orientata in modo tale che:

- il patrimonio sia investito in liquidità ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P), ferma restando la possibilità di investire una quota non superiore al 15% del patrimonio del Fondo, nel rispetto della legislazione vigente, in analoghi strumenti finanziari aventi rating più bassi;
- non siano ammessi strumenti finanziari di natura azionaria;
- gli strumenti finanziari obbligazionari possano essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio: quest'ultimo avrà una "duration finanziaria" (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) compresa tra 0,5 e 4 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore;
- siano privilegiati, tra gli emittenti esteri, quelli dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Giappone;
- gli strumenti finanziari espressi in valuta estera e privi di copertura del rischio di cambio non superino il 10% del valore del patrimonio;
- le politiche di investimento sopra indicate possano essere realizzate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF);
- possano inoltre essere effettuate operazioni in contratti derivati finalizzate alla gestione ottimale del Fondo Interno; in ogni caso tali operazioni saranno coerenti con il profilo di rischio del Fondo Interno stesso;
- possano essere assunti prestiti, tramite strumenti monetari, entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo Interno, destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario delle quote è calcolato settimanalmente dividendo il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno per il corrispondente numero di quote in circolazione; il valore unitario così calcolato, fatti salvi i giorni festivi, è pubblicato ogni mercoledì sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La misura della volatilità media annua del valore unitario della quota ritenuta accettabile da Azuritalia, è compresa fra l'1% ed il 3%; ciò significa che, con riferimento ai profili di rischio evidenziati nella seguente tabella, il profilo di rischio specifico del Fondo Interno è basso.

<u>Volatilità (%)</u>	<u>Classe di Rischio</u>
0-1	Molto basso
1-3	Basso
3-8	Medio basso
8-15	Medio-alto
15-25	Alto
Più di 25	Molto Alto

Fonte dei dati Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Solo in caso di significative e non occasionali variazioni delle volatilità dei mercati di riferimento la misura della volatilità indicata potrà essere variata; di tale variazione verrà data comunicazione scritta ai Contraenti.

Il Fondo Interno è denominato in euro.

Si evidenzia infine che la realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Il Fondo Interno "Crescendo + base" è stato costituito nell'anno 2004.

Pertanto, alla data di redazione della presente Nota Informativa, non esistono dati "storici" in merito all'andamento del valore della quota e della volatilità del Fondo Interno.

#### 4.4.2 Fondo Interno Crescendo + Azione:

Il Fondo Interno ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio alto e risulta coerente per un orizzonte temporale di investimento di medio - lungo periodo.

In coerenza con tali obiettivi la politica di investimento sarà orientata in modo tale che:

- il patrimonio sia investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria emessi da soggetti pubblici e privati, che potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio;
- la componente azionaria di norma sia prevalentemente investita in emittenti quotati sui mercati di Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici;
- gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria possano rappresentare non più del 20% del patrimonio;
- siano privilegiati tra gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria quelli emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P) non escludendo comunque la possibilità nel rispetto della legislazione vigente di acquistare analoghi strumenti finanziari aventi rating più basso, con una "duration finanziaria" del portafoglio (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) compresa tra 0,5 e 5 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore;
- gli strumenti finanziari espressi in valuta estera e privi di copertura del rischio di cambio possano rappresentare anche il 100% del valore del patrimonio;
- le politiche di investimento sopra indicate possano essere realizzate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF)
- possano inoltre essere effettuate operazioni in contratti derivati finalizzate alla gestione ottimale del Fondo Interno; in ogni caso tali operazioni saranno coerenti con il profilo di rischio del Fondo Interno stesso;
- possano essere assunti prestiti, tramite strumenti monetari, entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo Interno, destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario delle quote è calcolato settimanalmente dividendo il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno per il corrispondente numero di quote in circolazione; il valore unitario così calcolato, fatti salvi i giorni festivi, è pubblicato ogni mercoledì sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".



La misura della volatilità media annua del valore unitario della quota ritenuta accettabile da Azuritalia, è compresa fra il 15% e il 25%; ciò significa che, con riferimento ai profili di rischio evidenziati nella seguente tabella, il profilo di rischio specifico del Fondo Interno è alto.

<u>Volatilità (%)</u>	<u>Classe di Rischio</u>
0-1	Molto basso
1-3	Basso
3-8	Medio basso
8-15	Medio-alto
15-25	Alto
Piu' di 25	Molto Alto

Fonte dei dati Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Solo in caso di significative e non occasionali variazioni delle volatilità dei mercati di riferimento la misura della volatilità indicata potrà essere variata; di tale variazione verrà data comunicazione scritta ai Contraenti.

Il Fondo Interno è denominato in euro.

Si evidenzia infine che la realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Il Fondo Interno "Crescendo + azione" è stato costituito nell'anno 2004.

Pertanto, alla data di redazione della presente Nota Informativa, non esistono dati "storici" in merito all'andamento del valore della quota e della volatilità del Fondo Interno.

#### 4.4.3 Fondo Interno Crescendo + flessibilità:

Il Fondo Interno ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio medio - alto e risulta coerente per un orizzonte temporale di investimento di medio periodo. Il Fondo comunque persegue come obiettivo il contenimento, entro limiti predefiniti, del rischio di perdita di valore degli investimenti, attraverso l'utilizzo di tecniche di gestione adeguate. A questo scopo verranno adottate metodologie matematiche e statistiche aventi l'obiettivo di mantenere un livello di protezione adeguato.

La partecipazione da parte del Fondo ai rialzi del mercato azionario sarà inferiore al 100%, in considerazione dell'utilizzo di metodologie quantitative di controllo del rischio. In coerenza con tali obiettivi la politica di investimento sarà orientata in modo tale che:

- sia gli strumenti finanziari di natura azionaria sia gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio del Fondo;
- siano privilegiati tra gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria quelli emessi da soggetti pubblici e privati negoziati presso i mercati regolamentati aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P) ferma restando la possibilità di investire una quota non superiore al 15% del patrimonio del Fondo, nel rispetto della legislazione vigente, in analoghi strumenti finanziari aventi rating più bassi;
- la "duration finanziaria" del portafoglio investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) sarà compresa tra 0,5 e 5 anni, sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli o strumenti finanziari aventi duration superiore;
- la componente azionaria di norma sia prevalentemente investita in emittenti quotati sui mercati di Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici;
- gli strumenti finanziari espressi in valuta estera e privi di copertura del rischio di cambio possano rappresentare anche il 100% del valore del patrimonio;
- le politiche di investimento sopra indicate possano essere realizzate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio), anche in via esclusiva, aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF);
- possano inoltre essere effettuate operazioni in contratti derivati finalizzate alla gestione ottimale del Fondo Interno; in ogni caso tali operazioni saranno coerenti con il profilo di rischio del Fondo Interno stesso;
- possano essere assunti prestiti, tramite strumenti monetari, entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno, destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario delle quote è calcolato settimanalmente dividendo il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno per il corrispondente numero di quote in circolazione; il valore unitario così calcolato, fatti salvi i giorni festivi, è pubblicato ogni mercoledì sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La misura della volatilità media annua del valore unitario della quota ritenuta accettabile da Azuritalia, è compresa fra l'8% e il 15%; ciò significa che, con riferimento ai profili di rischio evidenziati nella seguente tabella, il profilo di rischio specifico del Fondo Interno è medio - alto.

<u>Volatilità (%)</u>	<u>Classe di Rischio</u>
0-1	Molto basso
1-3	Basso
3-8	Medio basso
8-15	Medio-alto
15-25	Alto
Piu' di 25	Molto Alto

Fonte dei dati Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Solo in caso di significative e non occasionali variazioni delle volatilità dei mercati di riferimento la misura della volatilità indicata potrà essere variata; di tale variazione verrà data comunicazione scritta ai Contraenti.

Il Fondo Interno è denominato in euro.

Si evidenzia infine che la realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Il Fondo Interno "Crescendo + flessibilità" è stato costituito nell'anno 2004.

Pertanto, alla data di redazione della presente Nota Informativa, non esistono dati "storici" in merito all'andamento del valore della quota e della volatilità del Fondo Interno.

#### 4.4.4 Limiti minimi e massimi di investimento

Nella seguente tabella vengono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali ciascun Fondo Interno può investire nelle diverse tipologie di strumenti finanziari:

descrizione	Titoli di debito	Titoli di capitale	Strumenti finanziari in valuta senza copertura del rischio cambio
Crescendo + base			
Minimo	0	0	0
Massimo	100	0	10
Crescendo + azione			
Minimo	0	0	0
Massimo	20	100	100
Crescendo + flessibilità			
Minimo	0	0	0
Massimo	100	100	100

#### Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della Proposta di assicurazione; le Condizioni generali, le Condizioni di assicurazione, la presente Nota Informativa ed il Regolamento, già consegnati al Contraente si intendono integralmente conosciuti ed accettati dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della Proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che per Azuritalia la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di calcolo, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:

- Azuritalia abbia ricevuto la proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
- Azuritalia abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento si seguito elencati indicati nella proposta di assicurazione:
  - bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto ad Azuritalia dalla banca ordinante
  - assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante assegno circolare, postale o bancario intestato ad Azuritalia Vita S.p.A con clausola di non trasferibilità; ovvero mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
  - Credito Emiliano sul conto corrente n. 046/010/010000099600 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A.;
  - Banca Euromobiliare sul conto corrente n. 835/010/010000000154 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A.;
  - Banca del Garda sul conto corrente n. 862/010/010000013846 intestato ad Azuritalia Vita S.p.A.;

In ogni caso gli assegni si intendono acquisiti "salvo buon fine". In caso di mancato incasso a qualunque titolo, Azuritalia, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il "Primo premio" ovvero il "Premio aggiuntivo" mediante bonifico bancario, provvederà a liquidare le quote attribuite al contratto a seguito di tale pagamento: è fatta salva la possibilità per Azuritalia di esperire tutte le azioni legali consentite per il recupero di eventuali danni. Nel caso in cui l'assegno impagato sia riferito al pagamento del "Primo premio", il contratto si intenderà privo di efficacia dalla data di sottoscrizione della proposta.

L'importo del "Primo premio" deve essere almeno di 15.000,00 Euro.

L'importo dei "Premi aggiuntivi" deve essere almeno di 5.000,00 Euro.

Sia al momento della sottoscrizione della proposta, sia nel caso di conferimento di "Premi aggiuntivi", il Contraente fornisce le seguenti indicazioni:

- Fondo Interno ovvero Fondi Interni nei quali investire il "Primo premio" ovvero i "Premi aggiuntivi";
- ammontare del "Premio attribuito al contratto" destinato a ciascuno dei Fondi Interni prescelti.

Il numero delle quote attribuite al contratto viene ottenuto, dividendo l'ammontare del "Premio investito" destinato a ciascuno dei Fondi Interni prescelti, per il corrispondente valore unitario della quota.

I valori unitari delle quote dei Fondi Interni utilizzati per il calcolo di cui al paragrafo precedente sono:

- nel caso di "Primo premio" quelli del giorno di decorrenza del contratto;
- nel caso di "Premi aggiuntivi", quelli relativi al giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui Azuritalia ha ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

A seguito dell'attribuzione di quote al contratto, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- nel solo caso di "Primo premio", numero di proposta;
- numero di polizza;
- importo del "Primo premio" ovvero dei "Premi aggiuntivi";
- importo del "Premio investito" relativo a ciascun Fondo Interno scelto dal Contraente;
- data di decorrenza della polizza;
- "giorno di calcolo" nel quale sono state attribuite le quote al contratto;
- numero di quote attribuite al contratto e relativo valore unitario per ciascuno dei Fondi Interni scelti dal Contraente;
- nel solo caso di "Primo premio" data di ricevimento della proposta di assicurazione e data di incasso del premio;
- nel solo caso di "Premi aggiuntivi" data di incasso di tali premi.

#### Art. 6 - Opzioni esercitabili in corso di contratto o alla scadenza

Il presente contratto non prevede opzioni di conversione di capitale in rendita.

## Art. 7 - Costi

### 7.1 Costi gravanti sul contratto

Sono a carico del Contraente i seguenti costi:

#### 7.1.1 costi di emissione

Tali costi, prelevati dal "Primo premio" e da ciascuno dei "Premi aggiuntivi", ammontano a 15,00 Euro.

#### 7.1.2 commissioni sui premi

Tali commissioni sono prelevate da ciascun "Premio attribuito al contratto", applicando al medesimo l'aliquota indicata nella sottostante tabella, in corrispondenza dell'ammontare del "Primo Premio" ovvero del "Premio aggiuntivo", e della "Classe di versamento potenziale" cui risulta assegnato il contratto.

Ammontare del "Primo Premio" o dei "Premi Aggiuntivi"	Classe di "Versamento Potenziale"				
	A	B	C	D	E
Da 5.000,00 fino a 10.000,00 Euro	4,00%	2,00%	1,00%	0,50%	0%
Da 10.000,01 fino a 25.000,00 Euro	3,50%	1,75%	1,00%	0,50%	0%
Da 25.000,01 fino a 45.000,00 Euro	3,00%	1,50%	0,75%	0,50%	0%
Oltre 45.000,00 Euro	2,50%	1,25%	0,75%	0,50%	0%

Le classi di "Versamento Potenziale" sono definite nel seguente modo:

- Classe A: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" inferiore a 50.000,00 Euro;
  - Classe B: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 50.000,00 Euro ma inferiore a 150.000,00 Euro;
  - Classe C: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 150.000,00 Euro ma inferiore a 300.000,00 Euro;
  - Classe D: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 300.000,00 Euro ma inferiore a 500.000,00 Euro;
  - Classe E: contratti per i quali il Contraente prevede un "Versamento potenziale" pari o superiore a 500.000,00 Euro;
- La classe di "Versamento Potenziale" viene determinata all'atto di sottoscrizione della proposta e non può più essere modificata.

#### 7.1.3 costi di arbitraggio

Tali costi sono uguali a 0,50 euro per ciascuna operazione e sono prelevati dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote dai Fondi di uscita, al momento della loro conversione in quote dei Fondi di entrata.

#### 7.1.4 costi di riscatto totale e parziale

Tali costi sono prelevati dall'ammontare dovuto in caso di riscatto totale o parziale, calcolato sulla base di quanto previsto al successivo art.9 della presente Nota Informativa e sono pari a 15,00 Euro.

### 7.2 Spese ed Oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni le seguenti spese:

Tipologia	Importo percentuale annuo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Commissione di gestione	"Crescendo + base": 0,30% "Crescendo + azione": 1,00% "Crescendo + flessibilità": classe di attività A: 0,30% "Crescendo + flessibilità": classe di attività B: 1,60%	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese di certificazione	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese di pubblicazione	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Interessi passivi	non predeterminato	giornaliero	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno
Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza	non predeterminato	non predeterminato	dal patrimonio di ciascun Fondo Interno

Ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Si precisa che fino al 31 dicembre 2004 le "Spese di certificazione" e le "Spese di pubblicazione" saranno a carico di Azuritalia.

Gli attivi del Fondo "Crescendo + flessibilità" compresi nella classe di attività A sono esclusivamente quelli di seguito indicati:

- Titoli di debito di emittenti pubblici e privati italiani ed esteri;
- Disponibilità liquide.

Tutti gli altri attivi del Fondo "Crescendo + flessibilità" sono ricompresi nella classe di attività B.

Per ogni Fondo Interno, le commissioni di gestione sono calcolate quotidianamente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo Interno stesso con periodicità mensile.

Si evidenzia infine che sui Fondi Interni possono gravare "commissioni di gestione indirette" su attività oggetto di investimento.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, le "commissioni di gestione indirette" massime (comprendenti di eventuali commissioni di overperformance) relative ai Fondi Interni, risultano essere pari al 3,30% annuo.



Qualora per cause non dipendenti dalla volontà di Azuritalia, tali "commissioni di gestione indirette" venissero sensibilmente aumentate, ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti con la possibilità per gli stessi di recedere dal contratto, senza che venga applicato alcun costo per l'esercizio di tale diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sono a carico di Azuritalia le altre spese che quindi non gravano sul patrimonio dei Fondi Interni.

#### **Art. 8 - Durata del contratto e prolungamento**

Il presente contratto ha durata di anni 4.

Tuttavia, alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, e in mancanza di diversa comunicazione scritta da parte del Contraente ovvero di Azuritalia, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Ove il Contraente non comunichi ad Azuritalia, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Azuritalia non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

**E' comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.9 della presente Nota Informativa.**

#### **Art. 9 - Riscatto**

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti come definita all'art. 5 della presente Nota informativa, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Nel caso di riscatto totale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto, alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei costi indicati all'art.7.1.4 della presente Nota Informativa.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

Nel caso di riscatto parziale Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento, al netto dei costi indicati all'art.7.1.4 della presente Nota Informativa.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.

Viene espressamente convenuto che il riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 15.000,00 Euro.

In considerazione, tra l'altro

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo Interno su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
  - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti;
  - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
  - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale o parziale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

#### **Art. 10 - Modalità di esercizio del diritto di recesso**

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 5 della presente Nota Informativa, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi") corretta della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso ed il cumulo dei "Premi investiti".

Il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario della quota.

Il valore unitario della quota dei Fondi Interni utilizzato per il calcolo del controvalore del contratto di cui al paragrafo precedente è quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo alla medesima data di notifica di recesso.

Nel caso in cui la notifica del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi".

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente; rimarrà a suo esclusivo carico il "rischio finanziario" tra la data di decorrenza e quella di effetto della notifica di recesso.

#### **Art. 11 - Operazioni di arbitraggio**

Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote attribuite ad uno o più Fondi di uscita verso uno o più Fondi di entrata.

Per tale operazione Azuritalia trattiene i "costi di arbitraggio" previsti all'art.7.1.3 della presente Nota Informativa e provvederà a disinvestire le quote dai Fondi di uscita e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti costi di arbitraggio, in quote dei Fondi di entrata secondo quanto disposto dal Contraente.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote del giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di arbitraggio firmata dal Contraente.

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

#### **Art. 12 - Documenti da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

I pagamenti dovuti da Azuritalia, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite



temporale venga superato, Azuritalia si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.  
La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art.11 "liquidazioni" delle Condizioni di assicurazione.

#### **Art. 13 - Misure e modalità degli sconti**

Sul presente prodotto non sono previsti sconti.

#### **Art. 14 - Regime fiscale**

##### Imposta sui premi.

Non sono previste imposte sui premi

##### Deducibilità fiscale dei premi

Essendo il prodotto di tipo non previdenziale, i premi versati non sono fiscalmente deducibili.

##### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se il Beneficiario è persona fisica, le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% con l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore).

Nel caso di sottoscrizione da parte di persona giuridica le somme liquidate dalla Società verranno sottoposte alla tassazione vigente.

La stessa imposta sostitutiva di cui sopra si applica al capitale maturato, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dal momento in cui sorge il diritto all'erogazione. Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%.

#### **Art. 15 - Legislazione applicabile**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

#### **Art. 16 - Regole relative all'esame dei reclami, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Azuritalia Vita S.p.A - Ufficio Reclami, Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia, via fax al numero 0522/452704, via e-mail all'indirizzo: reclami@azur.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Art. 17 - Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato, vengono redatti in lingua italiana.

## **II. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

#### **Art. 18 - Pubblicità del valore della quota dei Fondi Interni**

Al fine di permettere ai contraenti di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate, il valore della quota di ciascuno dei Fondi Interni sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo così come definito all'art.7 del Regolamento.

Ove per cause di forza maggiore non fosse più possibile procedere alla pubblicazione del valore unitario della quota su "Il Sole 24 Ore", Azuritalia ne darà comunicazione mediante avviso su almeno due quotidiani a livello nazionale, evidenziando inoltre il nome del nuovo quotidiano utilizzato per la pubblicazione dei valori unitari delle quote.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede di Azuritalia e presso i punti vendita dei soggetti collocatori il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo Interno, certificato da una società di revisione - iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998.

Per ciascun Fondo Interno, la società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo Interno alla fine di ogni esercizio.

#### **Art. 19 - Comunicazioni al Contraente**

Azuritalia invierà annualmente al Contraente un estratto conto del contratto, riferito all'ultimo anno trascorso, contenente le seguenti informazioni:

- numero delle quote assegnate al contratto ad inizio anno e relativo controvalore per ciascun Fondo Interno;
- dettaglio dei premi versati ("Primo premio"/"Premi aggiuntivi") e del "Premio investito", del numero e del relativo controvalore delle quote assegnate, per ciascuno dei Fondi Interni oggetto dell'investimento;
- dettaglio dei riscatti parziali, numero e relativo controvalore delle quote disinvestite;
- dettaglio degli arbitraggi, numero e controvalore delle quote disinvestite, numero delle quote derivanti dal reinvestimento del controvalore in uscita;
- numero delle quote assegnate al contratto a fine anno e relativo controvalore per ciascun Fondo Interno.

E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il controvalore del proprio contratto in qualsiasi altro momento.

Reggio Emilia aprile 2004



## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

#### Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti nella c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

#### Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

#### Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Azuritalia Vita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586010, fax 0522 452704, e-mail vita@azur.it (12).

(edizione 02/2004)

Azuritalia Vita SpA  
L'Amministratore Delegato

#### NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consorziale dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali

- INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi

- dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è indicabile in modo agevole anche nel sito internet [www.azur.it](http://www.azur.it).